



Chartered 1991

# Assoacustici News

## ASSONEWS Speciale 2011

a cura di Barbara Uggè

**REQUISITI SENZA QUESITO, UNA PROPOSTA COMPLESSA PER SUPERARE IL**

**“NON SI APPLICA” NELLE CAUSE CIVILI.**

**DEL DOTT. FOLCO DE POLZER - CONSIGLIERE ASSOACUSTICI**

Non credo vi siano precedenti di un decreto (DPCM 5/12/97) che viene emanato e, dopo dodici anni dalla sua entrata in vigore, viene limitato da un articolo di una legge che tocca altri argomenti, in particolare il recepimento di Direttive europee. Si riassume nella ormai nota frase: “... il DPCM 5/12/97 non si applica alle vertenze fra privati ...”. Significa che rimane in vigore, deve essere osservato dai soggetti coinvolti a qualunque titolo, ma non può essere usato come riferimento in vertenze civili.

I colleghi sanno che le cause che insorgevano per requisiti acustici passivi non corrispondenti ai limiti di legge, si erano infittite.

Sanno anche che grande parte di quelle cause era pretestuosa, non nasceva da effettivi problemi di vivibilità degli immobili a causa di scarso isolamento, ma era etero diretta.

Cioè provocata da persone, tecnici acustici ed avvocati in accordo fra loro, più attenti al guadagno che alla giustizia.

Il tecnico proponeva di eseguire misure gratis, seguire tecnicamente la causa sempre gratis, portare l'assistenza di un avvocato, gratis.

A risarcimento ottenuto, il 40% andava a tecnico ed avvocato, il 60% restava al cittadino “disturbato”.

Adesso questo tipo di cause è sparito e personalmente ritengo sia un bene.

*Prosegue a pag. 2*



### CONSIGLIO DIRETTIVO

**Presidente** Federico Patané    **Vice Presidente** Michele Fumagalli e Paolo Giacomini    **Segretario** Aldo Rebeschini    **Tesoriere** Massimo Mondelli  
**Consiglieri** Folco De Polzer, Paolo Grassi e Andrea Tombolato.

**20**<sup>o</sup> anniversario  
1991 - 2010

*Assoacustici festeggia i  
suoi primi vent'anni.*



Per arrivare in sede

**Telefono Segreteria**

**+39 (02) 33608999**

**Sede: Via Alcino 7/D**

**20149 MILANO**

**Fax +39 (02) 3451811**

**Sito Internet:**

<http://www.assoacustici.it>

Mi sono battuto a lungo perché, in caso di dimostrate carenze dei requisiti passivi, venisse favorito il ripristino delle caratteristiche acustiche, contro la filosofia del risarcimento.

Ritengo che questo approccio rimanga il più corretto anche nel futuro.

A quanto ci risulta vi è stata una paralisi delle vertenze civili ma l'edificazione è naturalmente proseguita: a fianco di costruzioni perfettamente adeguate, ne esistono però anche altre assemblate con superficialità, senza sufficiente attenzione all'acustica e conseguenti risultati tecnicamente scadenti.

Gli stessi Tribunali sono in difficoltà nella formulazione di un quesito per i CTU, essendo stato reso inutilizzabile il riferimento numerico, la linea di separazione cioè fra la buona e la cattiva pratica. Si potrebbero cercare altri riferimenti numerici: molti ci hanno pensato, provando con vecchi regolamenti d'Igiene, norme tecniche di altri paesi europei, valutazioni soggettive del CTU nell'ascolto e misura di suoni provenienti da appartamenti adiacenti.

Nulla è risultato soddisfacente. Rimangono solo le tecniche di collaudo, basate sulla normativa UNI in materia.

Esaminiamo in dettaglio le alternative.

- ♦ Si utilizzano diversi valori di riferimento da norme o leggi di altri paesi europei. Si può tentare con paesi che abbiano un clima simile al nostro, che quindi costruiscano tradizionalmente senza usare troppi materiali pesanti. Ma non si trovano altri criteri oggettivi per utilizzarli, sia che risultino più favorevoli ad una parte piuttosto che all'altra.
- ♦ Qualcuno ha proposto, a Milano, di utilizzare un Regolamento d'Igiene tipo elaborato dalla Regione Lombardia, nel 1985. Si tratta solo di un documento tecnico, per entrare in vigore doveva essere approvato dal

Consiglio Comunale. Inoltre la normativa tecnica per l'esecuzione delle prove, era completamente diversa da quella attuale, basata cioè sulle norme UNI vecchie, con altre tecniche di misura.

- ♦ Dal Tribunale di Padova giunge un quesito che fa riferimento alla norma UNI 11367 sulla classificazione acustica e su di una antica circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che fissa alcuni limiti per l'edilizia economico popolare. Le obiezioni sono: una circolare è un documento interno all'amministrazione dello stato, non ha alcuna forza giuridica; i valori contenuti sono talmente modesti da essere raggiunti da qualunque scarsissimo edificio, vale a dire che non forniscono alcun comfort. Un CTU di Venezia ha tentato il metodo soggettivo, eseguendo le prove di collaudo secondo la normativa UNI corrente, eseguendo prove empiriche di lettura da un lato di una parete con fonometro dall'altra. Alla fine ha espresso la propria opinione riguardo alla bontà acustica dell'appartamento contestato. La soggettività mi appare eccessiva.
- ♦ Il Giudice potrebbe basarsi sul proprio convincimento, aiutato da informazioni sia tecniche che generali.

Non ritengo utilizzabili le prime tre alternative per le ragioni accennate nel testo.

Esaminiamo l'ultima.

I nostri colleghi che si occupano da decenni soprattutto di CTU torceranno il naso, poiché sono abituati a scrivere delle perizie pronte ad essere trasformate in sentenza, il Giudice risparmia tempo perché si fida del consulente nominato.

Nella giurisprudenza è però chiaro che la sentenza deve rappresentare il libero convincimento del Giudice.



Provo a proporre un criterio base: il giudizio non si basa più sul confronto fra numeri, X di livello da raggiungere, X-1 raggiunto, la sentenza è fatta. X rimane incognita.

Il CTU raccoglie un ampio numero di informazioni sull'edificio, atte a descriverne il maggior numero possibile di caratteristiche. A questo punto verifica se i requisiti acustici hanno qualità proporzionate alle altre possedute dall'edificio, ad altri riferimenti tecnici, forse anche allo stesso DPCM, come puro criterio descrittivo. Il consulente porta al Giudice l'insieme dei dati, questi li valuta, li soppesa, si forma un'opinione: le caratteristiche acustiche dell'unità immobiliare sono coerenti con tutte le altre caratteristiche o sono superiori, od infine sono inferiori.

Se questa scaletta ha un senso, provo a proporre uno schema di quesito.

*<< Raccolga il CTU informazioni sull'edificio, tali da permettere che il G.I. si formi una completa ed esauriente opinione sulle qualità complessive proprie dell'edificio nel suo insieme e dell'unità immobiliare di cui tratta il ricorso, in particolare. Indicativamente e non con intento esaustivo: posizione dell'immobile rispetto al resto dell'abitato, vista, piano al quale si trova l'unità, caratteristiche degli elementi edilizi, anche desunti da progetto esecutivo o varianti successive, qualità generale degli infissi esterni e portoncini d'ingresso, analisi del loro prezzo di mercato, tipo di pavimenti, di rivestimenti, numero e dimensioni dei bagni, numero e dimensione dei locali, servizi accessori del complesso edilizio, presenza di giardino privato o condominiale, classe energetica ottenuta secondo certificato, eventuale decadimento nel tempo rispetto al nuovo a causa della qualità dei materiali, prezzo pagato e confronto con le medie di mercato della zona e del periodo. Il CTU fornisca i valori di collaudo acustico secondo norme UNI correnti. Esegua prove empiriche di registrazione con fonometri sulla trasmissione del suono all'interno e dall'esterno dell'edificio, relativamente a condizioni di calpestio che ritenga normali,*

*utilizzo di elettrodomestici, normali conversazioni, utilizzo degli impianti igienici in generale, dell'impianto elettrico, del telefono, di apparecchiature in genere. Controlli, con le indagini ritenute necessarie, se nelle condizioni di eventuale trasmissione prevalgano elementi di debolezza acustica dell'edificio o esagerati comportamenti nella formazione dei livelli sonori.*

*In questo secondo caso, se individuata la parte responsabile di immissioni dovute a comportamenti, esegua le prove fonometriche necessarie alla determinazione del rispetto del criterio della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.>>.*

La procedura descritta mantiene il ruolo del CTU nel suo ambito naturale: fornisce informazioni al G.I. .

Questi si deve ora assumere la completa responsabilità della decisione, con un procedimento decisamente più complesso e, forse, opinabile.

Qui cerco solo di proporre una bozza che altri potranno integrare e completare.

Stiamo a vedere.

**Folco de Polzer**

## CASELLA DI POSTA CERTIFICATA

**...@PEC.ASSOACUSTICI.IT**

In occasione del ventennale dell'associazione Assoacustici ha voluto regalare a tutti i Suoi SOCI SPECIALISTI ed ACUSTICI, una casella di posta elettronica certificata @pec.assoacustici.it con validità di 2 anni e rinnovata automaticamente al rinnovo delle quote annuali.

Richiedete informazioni in merito alla Segreteria Assoacustici che Vi fornirà tutti i dati e documenti necessari per attivare la Vs. casella.